

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA
--

Deliberazione n. 3 del 21.1.2011

Oggetto: Consorzio di Bonifica della Nurra / Cirronis Roberto – Ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello.

L'anno duemilaundici addì ventuno del mese di gennaio, alle ore 9.30, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Nurra, sito in Sassari, via Rolando n. 12, convocata con avvisi telefonici / fax Prot. n. 123 del 14.1.2011, si è riunita la Deputazione Amministrativa nella persona dei sigg.

	Presenti	Assenti
Busia Gavino A.	X	
Canu Angelo M.	X	
Masala Salvatore G.	X	
Masia Antonio	X	
Piras Salvatore	X	
Salis Albino	X	
Sole Domenico	X	
Zedda Giovanni	X	
Zirattu Pietro	X	

Presiede il sig. Pietro Zirattu, Presidente del Consorzio, assistito dal Dr. Ing. Raimondo Marras, Direttore Generale del Consorzio, con funzioni di segretario.

Assistono alla seduta il Dr. Peppino Oggiano, Direttore dell'Area Amministrativa, il Dr. Ing. Franco Moritto, Direttore dell'Area Tecnica – Agraria, il Dr. Prof. Rodolfo Gosmino, il Prof. Dr. Fernando Ferrari e il Dr. Antonio Serra, rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premesso che :

- I sigg. Cirronis Roberto e Soro Laura sono proprietari del terreno con dati catastali Sassari - Agro, F. 29, Map. 302, ricadente nel comprensorio irriguo consortile e perciò gravato dai relativi contributi;
- Il sig. Cirronis Roberto propone ricorso nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Sassari avverso il pagamento delle cartelle consortili n. 102 2003 10043133 e n. 102 2004 00007876 70 per un importo complessivo di euro 40.08, chiedendo, inoltre, la cancellazione dai ruoli consortili del terreno de quo, in quanto non intende usufruire dei benefici derivanti dalle opere di bonifica;
- Il giudice adito con Sentenza n. 68/5/05 del 13.6.2005 respinge il ricorso;
- Avverso detta sentenza il sig. Cirronis Roberto propone appello alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - Sez. Staccata di Sassari e il giudice di secondo grado accoglie il ricorso con Sentenza n. 155/08/10 del 23.4.2010;

Considerato che il giudice d'appello motiva la sentenza considerando le esigenze soggettive del ricorrente e non l'oggettività del beneficio sul fondo, come indica ormai costantemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione;

Ritenuto opportuno ricorrere nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la Sentenza n. 68/5/05 del 13.6.2005 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - Sez. Staccata di Sassari, per le ragioni esposte al punto precedente;

Sentito il Direttore Generale;

Con voti unanimi espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

1. Di proporre ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione, per le ragioni esposte in narrativa, avverso la Sentenza n. 155/08/10 del 23.4.2010 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna - Sez. Staccata di Sassari, che ha accolto il ricorso del sig. Cirronis Roberto relativamente alla contestazione del pagamento delle cartelle consortili n. 102 2003 10043133 e n. 102 2004 00007876 70 per un importo complessivo di euro 40.08, ed alla cancellazione dai ruoli consortili del terreno in argomento;
2. d'incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione l'Area Amministrativa dell'Ente.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

Seguono firme.

Visto di regolarità ai sensi dell'art. 9, punto 4), dello Statuto consortile

Il Direttore Generale
(F.to Dr. Ing. Raimondo Marras)

In pubblicazione all'Albo del Consorzio dal 2.8 GEN. 2011 al
..... 12 FEB. 2011

Copia conforme all'originale

Sassari 2.8 GEN. 2011

Il Direttore Generale
(Dr. Ing. Raimondo Marras)

CP/CassazioneCirronis